

Oggetto: Attività di commercio all'ingrosso. Comunicazione/autocertificazione per l'avvio dell'attività

Il Conservatore

Visto l'art. 4 comma 1, lettera a), del Dlgs n°114/98, che definisce l'attività di commercio all'ingrosso;

Considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n°135873 del 06 ottobre 2010, ha sostenuto, conseguentemente all'introduzione dell'istituto della SCIA nell'ordinamento italiano, l'applicabilità del medesimo all'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso, dal momento che non sussiste alcun margine di discrezionalità in capo all'autorità competente;

Visto l'art. 9 del Dlgs n°147/12 che ha eliminato l'obbligo del possesso dei requisiti professionali per il commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, subordinando l'esercizio dell'attività, settore alimentare e non, al solo possesso dei requisiti di onorabilità-morali;

Atteso che, in relazione alle numerose norme di semplificazione e liberalizzazione introdotte negli ultimi anni hanno individuato diversi istituti a cui sottoporre l'avvio delle attività, ovvero "*... ad autorizzazione, a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) con asseverazioni o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) senza asseverazioni, ovvero a mera comunicazione...*", ne consegue che attualmente la SCIA non risulta l'unico istituto applicabile ai fini dell'avvio dell'attività, considerato infatti che la disposizione citata individua espressamente anche l'applicabilità dell'istituto della mera comunicazione;

Considerato, altresì, che il Ministero dello Sviluppo Economico, in conseguenza di quanto sopra, con risoluzione n° 114972 del 23 giugno 2014, ha ritenuto di modificare la posizione assunta con la precedente nota, stante anche la necessità di intervenire ai fini dell'eliminazione di procedure non proporzionate e, pertanto, ha precisato che per l'avvio dell'attività in discorso possa utilizzarsi la Comunicazione Unica, fermo restando la necessità di autocertificare il possesso dei requisiti di cui all'art. 71, comma 1, del Dlgs n°59/2010 e s.m.i.;

Rilevato, inoltre, che non essendo, quindi, prevista la SCIA, per l'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso, di conseguenza non può sostenersi l'applicabilità delle modalità di controllo e della tempistica stabilite dall'art. 19 delle legge n°241/90 per tali procedimenti;

Considerato, inoltre, che l'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n°353/E del 05 dicembre 2007, ha affrontato l'argomento dell'applicabilità delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 22 della Tariffa per le attività regolamentate (impiantistica – autoriparatori – facchinaggio – pulizia

– commercio all’ingrosso) e, richiamando la nota del Ministero delle Attività Produttive, del 17 ottobre 2003, prot. 558291, nella quale viene precisato che i registri e gli albi nei quali devono essere iscritte tali imprese “*assumono la natura di registri ed albi abilitanti*”, ha sostenuto che l’iscrizione nel registro delle imprese e nell’albo delle imprese artigiane delle suddette attività regolamentate sono da assoggettare al pagamento della tassa di concessione governativa in quanto, appunto, di natura abilitante;

Atteso che, con direttiva n°01, del 07 gennaio 2008, l’Ufficio del Registro delle Imprese ha disposto il pagamento delle TT.CC.GG. anche per l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso, in ottemperanza alla succitata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Preso atto e richiamata la Direttiva n°17 del 08 ottobre 2013 con cui il medesimo ha disposto l’obbligatorietà del pagamento delle TT.CC.GG. per l’esercizio di tutte le attività qualificate, incluso il commercio all’ingrosso, ogniqualvolta si accerti il possesso del requisito professionale abilitante all’esercizio dell’attività dell’impresa;

Considerato, inoltre, che il Ministero delle Finanze, con nota del 07 aprile 1995, prot V/11/1698/93, in merito a chiarimenti chiesti dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato sulle TT.CC.GG., ha precisato che il presupposto tributario per la tassa non è costituito dall’iscrizione nei “registri” bensì dai “provvedimenti amministrativi collegati all’accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi”;

Tenuto conto che l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa in data 27 agosto 2014 in risposta ad un’istanza di interpello ha sostenuto che la tassa di concessione governativa non è dovuta nel caso in cui l’iscrizione nel Registro delle Imprese scaturisca dalla presentazione di una SCIA, per la quale non è prevista l’emanazione di un provvedimento autorizzativo all’esercizio dell’attività;

Rilevato che l’Ufficio del Registro delle Imprese, per l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso, alla luce dei mutati orientamenti ministeriali verifica, quindi, il solo possesso dei requisiti di onorabilità-morali e che l’iscrizione non ha natura abilitante;

Ritenuto di provvedere a riguardo, nelle more di ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate,

Dispone

- 1. l’applicazione della mera comunicazione per l’avvio dell’attività di commercio all’ingrosso, in sostituzione dell’istituto della SCIA, corredata dall’autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità-morali; con contestuale aggiornamento della relativa modulistica;**
- 2. l’inapplicabilità della tassa di concessione governativa per l’avvio del commercio all’ingrosso;**

Il Conservatore

(Dott. Domenico Spagnoli)

IL PRESENTE DOCUMENTO E’ FIRMATO DIGITALMENTE